



Ordinanza n. 24 del 17 aprile 2020

**Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.
REVOCA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 20 MARZO 2020.**

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’;

VISTA l’ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus sull’intero territorio nazionale;

RICHIAMATO in particolare l’art. 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”

RILEVATO che la disposizione da ultima richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

RICHIAMATA in questo senso, la Direttiva emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di

monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti;

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 le cui disposizioni, per effetto dell'articolo 8 comma 1, hanno effetto fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio Provincia di Latina;

VALUTATA la necessità di porre in essere tutte le iniziative ed i provvedimenti per il contenimento della diffusione di "Covid-19" impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 14, n. 15 e n. 16 del 12 marzo 2020, n. 17 e n. 18 del 17 marzo 2020, 19 del 20 marzo 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 17 marzo 2020, con la quale si disponeva, tra l'altro, che fino al 25 marzo 2020, gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della SOSPENSIONE IMMEDIATA di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto);

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 2 aprile 2020 con la quale è stata disposta la proroga degli effetti della su richiamata ordinanza fino al 13 aprile 2020, relativamente alle tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 2 aprile 2020, con la quale si ordinava che le disposizioni contenute nelle ordinanze Sindacali n. 14, n. 15 e n. 16 del 12 marzo 2020, n. 17 e n. 18 del 17 marzo 2020, 19 del 20 marzo 2020, fossero prorogate fino al 13 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 11 aprile 2020, con la quale si disponeva che l'efficacia delle disposizioni contenute nelle ordinanze Sindacali n. 14, n. 15 e n. 16 del 12 marzo 2020, n. 17 e n. 18 del 17 marzo 2020, 19 del 20 marzo 2020, già prorogata con Ordinanze Sindacali nn. 20 e 21 fino al 13 aprile 2020, è ulteriormente prorogata fino al 3 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00029 del 15 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile.”

CONSIDERATO che la su richiamata Ordinanza regionale dispone, sino al 3 maggio 2020, che lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile è consentito esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:

- a) per non più di una volta al giorno;
- b) da un solo componente del nucleo familiare;
- c) limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;

ATTESO che l'omissione di alcune pratiche agricole indifferibili può compromettere tutta la produzione oltre che lo spreco di importanti risorse alimentari;

TENUTO CONTO che le attività di coltivazione del fondo agricolo sono da considerarsi essenziali e di assoluta urgenza e necessità anche per il diverso e fondamentale profilo relativo al rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi agricoli, sebbene in forma amatoriale;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare l'Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020, annullando la parte in cui dispone che *“è vietato recarsi nelle campagne e nei fondi coltivati, se non per motivi urgenti e NON DIFFERIBILI in quanto connesse con il ciclo biologico di piante e animali, quali ad esempio effettuare raccolte di prodotti ortofrutticoli improcrastinabili e sostenere gli animali ivi posseduti.”*;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- L'art. 650 c.p. dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;

- Lo statuto comunale;

ORDINA

Con decorrenza dal 20 aprile 2020, di ANNULLARE l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 20 marzo 2020, nella parte in cui prevede il divieto di recarsi nelle campagne e nei fondi coltivati, se non per motivi urgenti e non differibili in quanto connesse con il ciclo biologico di piante e animali, quali ad esempio effettuare raccolte di prodotti ortofrutticoli improcrastinabili e sostentare gli animali ivi posseduti.

RICORDA

Che, come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00029 del 15 aprile 2020, lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile **è consentito** esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:

- a) per non più di una volta al giorno;
- b) da un solo componente del nucleo familiare;
- c) limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale è incaricato all'esatta esecuzione della presente Ordinanza e della notifica per gli adempimenti di competenza;

DEMANDA

di trasmettere la presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefetto della Provincia di Latina;
- Questura di Latina;
- Questura di Terracina;
- Comando Stazione Carabinieri – Sonnino;
- Comando Polizia Locale – Sede;

Ai vari uffici del Comune di Sonnino per l'affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, la

realizzazione di pubblici avvisi e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sonnino al seguente indirizzo: www.comune.sonnino.latina.it, la realizzazione di pubblici avvisi ed altre forme di pubblicazione ritenute opportune, tra cui utilizzando i social networks.

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 17 aprile 2020


IL SINDACO
Luciano De Angelis
IL SINDACO
Luciano De Angelis

